

Provincia di Bologna
Comune di Monzuno
via Casaglia, 4
40036 MONZUNO

www.comune.monzuno.bologna.it

Monzuno

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 29 novembre
1999*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	20%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	4
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

RECUPERO E RISPARMIO IDRICO

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 28.11.2003

Art. 80 Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche

L'obiettivo da perseguire è un miglior utilizzo delle risorse idriche mediante sistemi di raccolta e recupero delle acque meteoriche e di riduzione del consumo di acqua potabile proveniente da falde sotterranee per ridurre il volume degli scarichi di punta delle acque meteoriche sulle reti di smaltimento.

Dovranno essere adottati sistemi di captazione, depurazione e stoccaggio delle acque meteoriche con dispositivi di esclusione della cosiddetta acqua di prima pioggia.

E' preferibile la raccolta di acque meteoriche dalla copertura degli edifici: in tal caso la capacità della vasca di accumulo non sarà inferiore a 10 l/mq orizzontale di copertura.

Gli usi compatibili delle acque meteoriche sono: il risciacquo dei WC, il lavaggio degli automezzi, il lavaggio degli spazi esterni, i sistemi antincendio, l'irrigazione, ecc.

L'impianto idrico dovrà preferibilmente essere dotato di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile: erogazione differenziate, limitatore di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria-acqua frangigetto, ecc.

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 28.11.2003

Art. 81 Salvaguardia e formazione del verde

In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo.

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a metri 0,20, rilevato al ml 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate. Le specie pregiate e le piante aventi particolari caratteristiche dovranno essere segnalate all'area tecnica.

L'abbattimento può essere consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico e di esercizio dell'attività agricola o di malattia o pericolosità mediante apposito nulla-osta dell'Ente competente.

Ad esclusione dei boschi, in cui sono fatte salve le disposizioni del Regolamento di Polizia Forestale, l'abbattimento abusivo di alberi ad alto fusto, la potatura non eseguita a regola d'arte e ogni atto che ne comprometta la vitalità è assoggettato alle sanzioni previste dalla L. 950 del 1967.

Ove possibile gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza, di dimensioni non inferiori a 4 metri di altezza e di 6 cm di diametro, misurati a ml 1 dal colletto.

E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche. L'impianto di nuove alberature dovrà rispettare le indicazioni di tecniche agronomiche e la scelta delle specie deve avvenire nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali, concordate con l'area tecnica.

Il responsabile dell'Area Tecnica, potrà autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico competente (perito agrario, agronomo o laureato in scienze forestali), ai soli fini di garantire o la vita vegetativa delle piante.

Ad esclusione delle piante formanti giardini storici e/o monumentali lo spostamento di piante alloctone non è soggetto ad autorizzazione amministrativa, mentre per lo spostamento di piante

autoctone l'autorizzazione potrà essere concessa per le sole alberature aventi diametro del tronco, rilevato a m. 1 dal colletto, non superiore a 20 cm e dovrà essere richiesta per ogni intervento di inevitabile manomissione delle stesse.

Per "area di pertinenza delle alberature esistenti" si intende quella definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante con diametro del tronco superiore a ml 1,00: ml 10,00 di raggio;
- per piante con diametro del tronco da ml 0,50 a ml 1,00: ml 8,00 di raggio;
- per piante con diametro del tronco da ml 0,21 a ml 0,49: ml 5,00 di raggio.

Vale inoltre quanto previsto dall'art. 892 del Codice Civile relativamente alle distanze che devono essere rispettate tra le essenze, i confini e i fabbricati.

Nessuna limitazione è comunque prevista per la messa a dimora di nuove alberature.

Tutti i proprietari di fondi prospicienti strade pubbliche o soggette ad uso pubblico sono tenuti ad effettuare periodicamente il taglio di potatura delle piante d'alto fusto i cui rami protendono sulla proiezione del ciglio stradale.

Qualora i frontisti non ottemperino periodicamente alla potatura e ciò costituisca pericolo, l'amministrazione eseguirà l'intervento in via sostitutiva con diritto di recupero delle spese e applicando la sanzione prevista dal presente Regolamento.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Versione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29.09.2003

Art. 10 - Prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a metri 0,20, rilevato al ml 1 dal colletto, devono essere rigorosamente conservate.

L'abbattimento può essere consentito solo in caso di pubblica utilità, interesse pubblico e di esercizio dell'attività agricola mediante apposito nulla-osta dell'Ente competente o di malattia o pericolosità.

Ad esclusione dei boschi, in cui sono fatte salve le disposizioni del Regolamento di Polizia Forestale, l'abbattimento abusivo di alberi ad alto fusto, la potatura non eseguita a regola d'arte e ogni atto che ne comprometta la vitalità è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del T.U. della Legge comunale e provinciale.

Ove possibile gli alberi abbattuti o compromessi devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza, di dimensioni non inferiori a 4 metri di altezza e di 6 cm di diametro, misurati a ml 1 dal colletto.

E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche improprie.

Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde secondo gli standard fissati dal P.R.G. gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde su terreno permeabile.

In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature dovranno essere poste a dimora, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, nuove alberature, di dimensione come al precedente paragrafo quarto, nella misura minima (salvo per i casi diversamente specificati negli articoli seguenti) di una pianta ogni 150 mq (di superficie del lotto non coperta), oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq di superficie del lotto non coperta. La scelta delle specie deve avvenire nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali come previste nel regolamento edilizio.

In tutti i progetti presentati le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate e indicate, con le corrispondenti aree di pertinenza, su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.

I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.

Il Responsabile dell'Area Tecnica, potrà autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico

competente (agronomo o laureato in scienze forestali), ai soli fini di garantire o la vita vegetativa delle piante o, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica dell'assetto originario.

Ad esclusione delle piante formanti giardini storici e/o monumentali lo spostamento di piante alloctone non è soggetto ad autorizzazione, mentre per lo spostamento di piante autoctone l'autorizzazione potrà essere concessa per le sole alberature aventi diametro del tronco, rilevato a m. 1 dal colletto, non superiore a 20 cm e dovrà essere richiesta per ogni intervento di inevitabile manomissione delle stesse.

Per "area di pertinenza delle alberature esistenti" si intende quella definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante con diametro del tronco superiore a ml 1,00: ml 10,00 di raggio;
- per piante con diametro del tronco da ml 0,50 a ml 1,00: ml 8,00 di raggio;
- per piante con diametro del tronco da ml 0,21 a ml 0,49: ml 5,00 di raggio.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e definiti dal regolamento edilizio, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

.... Nessuna limitazione è comunque prevista per la messa a dimora di nuove alberature.

Art. 13 - Zona di tutela boschiva (TB) (Zona Omogenea E)

Vengono definite zone di tutela boschiva le zone del territorio caratterizzate dalla presenza di bosco o destinate al rimboschimento.

Fatte salve le prescrizioni del presente articolo valgono le norme previste per la zona omogenea E .

In tali zone sono vietate le nuove costruzioni salvo quelle relative alle reti e servizi tecnologici di importanza meramente locale, nonché relative alla realizzazione di piccoli ricoveri e depositi per i prodotti del bosco da eseguirsi comunque con materiali e con tecniche tali da dimostrarne la precarietà o amovibilità. Tali oggetti non potranno avere altezza superiore a m. 2,4 e una superficie, misurata al perimetro esterno dei tamponamenti, non superiore a 6 mq per proprietà interessata, purché non comportino alcun abbattimento di alberature e siano correttamente inseriti nell'ambiente.

Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono solo quelli conservativi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Nelle zone di Tutela Boschiva sono inoltre ammessi, sui fabbricati esistenti, interventi di ampliamento Una Tantum, se compatibili con le categorie di intervento sugli edifici, fino a 25 metri quadri alla condizione che non siano già stati concessi in virtù di precedenti strumenti urbanistici.

Sono altresì consentite le opere che tendano ad incrementare la superficie boscata, a migliorare i boschi esistenti, a promuovere la razionale gestione tecnica del patrimonio silvo - pastorale, pubblico e privato, a favorire l'aumento e il miglioramento della produzione legnosa, l'occupazione dei lavoratori agricoloforestali. Nelle zone boschive relativamente alla cura del bosco, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Forestale

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Versione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29.09.2003

Art. 62 - Obbligo di isolamento termico

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora comportino il rifacimento di almeno il 50% dei solai di sottotetto o di copertura o del 50% dei pavimenti che insistono su spazi aperti, oppure ancora nel caso in cui comportino un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5%, possono essere assoggettati agli obblighi di isolamento termico previsti dall'attuale legislazione.